

STATUTO

della

Associazione Italiana per l'Enneagramma – APS

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - È costituita, ai sensi dell'art. 36 e ss. cod. civ., l'Associazione denominata “**Associazione Italiana per l'Enneagramma – APS**” con acronimo “**A.I.E.**” di seguito detta “Associazione”, la quale si richiama e si uniforma alle disposizioni della Legge 6 giugno 2016 n.106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche.

L'Associazione ha sede in Roma, potranno essere istituite sedi secondarie, uffici e rappresentanze e comunque articolazioni territoriali tanto in Italia che all'Estero. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea ordinaria nella prima riunione utile, possono essere istituite sedi secondarie, regionali o territoriali, in Italia e all'estero. Il loro funzionamento è disciplinato da apposito regolamento, adottato dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, che ne determina compiti e funzioni, definisce le modalità di nomina del referente e specifica le responsabilità a questo attribuite.

L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, Ente del Terzo Settore, senza scopo di lucro neppure indiretto ed ispira il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché all'elettività e alla gratuità delle cariche associative.

L'Associazione, già costituita in data 16 dicembre 1998, è retta dalle norme del presente statuto e ha durata illimitata. Il presente Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti alla Associazione.

Art. 2 - L'Associazione si propone di svolgere nei confronti degli associati, di loro familiari e di terzi, attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 con specifico riferimento alle lettere:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

L'Associazione, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli individui, esclude qualsiasi finalità politica, sindacale, o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati.

L'Associazione Italiana per l'Enneagramma ha infatti lo scopo di promuovere la conoscenza dell'En-

neagramma quale importante mezzo di comprensione e trasformazione umana, quale sistema di integrazione psicologica e spirituale a livello individuale, di gruppo e comunitario.

L'Associazione persegue tale scopo avvalendosi dell'attività di volontariato dei propri associati e, ove necessario, del contributo di professionisti, per lo svolgimento delle seguenti attività specifiche:

- progettazione, organizzazione e realizzazione di attività di formazione, aggiornamento e sviluppo professionale, anche interdisciplinari, rivolte a tutti i tipi di professione e nello specifico al personale della scuola, in coerenza con gli ambiti individuati dalla Direttiva MIUR 170/2016 e successive modifiche, e alle professioni sanitarie per iniziative di promozione della salute, del benessere psicofisico e psicosociale, nel rispetto della normativa vigente, anche in collaborazione con altri enti.
- organizzare e realizzare seminari teorici, convegni;
- promuovere incontri, anche in piccoli gruppi, per approfondire la conoscenza del proprio tipo psicologico;
- curare la pubblicazione di un bollettino periodico a scopi formativi e informativi;
- promuovere la ricerca, la pubblicazione di opere e traduzioni sull'argomento ed incoraggiare lo scambio con esperti di altri paesi;
- realizzare ogni altra attività ed iniziativa coerente con gli scopi statutari.

L'Associazione, nell'ambito delle finalità istituzionali rivolte al personale scolastico potrà operare in tutti gli ambiti formativi previsti dalla normativa vigente e successive modificazioni e, in particolare, nelle seguenti aree di intervento menzionate nell'allegato 1 della Direttiva 170 del 2016:

AMBITI TRASVERSALI

- Didattica e metodologie;
- Metodologie e attività laboratoriali;
- Innovazione didattica e didattica digitale;
- Didattica per competenze e competenze trasversali;
- Gli apprendimenti.

AMBITI SPECIFICI

- Orientamento e Dispersione scolastica;
- Bisogni individuali e sociali dello studente;
- Problemi della valutazione individuale e di sistema;
- Dialogo interculturale e interreligioso;
- Gestione della classe e problematiche relazionali;
- Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con altri enti e organismi privati, di carattere nazionale o internazionale, aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 3 - Al fine di reperire risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione potrà svolgere attività diverse rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.2, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali a quelle istituzionali, così come previsto dall'art.6 del Codice del Terzo Settore, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune e ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, sempre nel rispetto della normativa di riferimento.

SOCI

Art. 4 - Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e che si impegnano a realizzarle.

Sono previste le seguenti categorie di associati: soci fondatori, soci ordinari, soci formatori e soci onorari.

Tutti gli associati, a prescindere dalla categoria di appartenenza, godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri nei confronti dell'Associazione. È garantito a ciascun associato il diritto di voto, secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 117/2017. È esclusa espressamente ogni limitazione, anche temporanea, dei diritti dell'associato in funzione della categoria di appartenenza, nel rispetto del principio di uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative.

- Sono soci fondatori i firmatari dell'Atto costitutivo.
- Sono soci ordinari coloro che chiedono di far parte dell'Associazione e dimostrino una conoscenza base dell'Enneagramma, avendo già partecipato ad un corso base di Enneagramma, o che si impegnino a frequentarlo entro tre mesi.
- Sono soci formatori coloro che, avendo acquisito una documentata e approfondita conoscenza dell'Enneagramma, hanno dimostrato, secondo modalità e procedure definite dal Consiglio Direttivo con appositi regolamenti, una specifica competenza nell'illustrazione e trasmissione di tali conoscenze.
- Sono soci onorari le persone fisiche che, per particolari meriti scientifici, culturali o per il contributo significativo dato alle finalità dell'Associazione, vengono nominate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa, possono partecipare alle attività associative e alle assemblee con diritto di voto.

All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi dell'Associazione formulati con il presente Statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. La qualifica di socio si acquista con l'annotazione nel libro degli associati, subordinatamente al pagamento della quota associativa relativa all'anno in corso. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la relativa deliberazione e comunicarla all'interessato entro sessanta giorni. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 35 del D.Lgs. 117/2017. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a tale minimo, esso deve essere integrato entro un anno; in difetto, l'Associazione formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 5 - L'appartenenza all'Associazione si perde per decesso, dimissioni, decadenza, esclusione.

Le dimissioni vengono presentate in forma scritta al Consiglio per il tramite della segreteria ed hanno efficacia dalla data del verbale di Consiglio che ne prende atto.

Il socio che non provveda al pagamento della quota associativa entro il termine fissato dall'Assemblea riceve un sollecito scritto. Trascorsi sessanta giorni dal sollecito senza che il pagamento sia stato regolarizzato, il Consiglio Direttivo dichiara la morosità del socio; dalla data della relativa deliberazione il socio è sospeso dall'esercizio dei diritti associativi e dalla partecipazione alle attività dell'Associazione. Qualora il pagamento non venga regolarizzato entro il termine dell'anno sociale cui la quota si riferisce, la decadenza dalla qualità di socio interviene senza ulteriore formalità; il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima riunione utile, con annotazione nel libro degli

associati.

L'appartenenza si perde, altresì, qualora il socio non accetti più lo scopo statutario ovvero non operi in conformità ad esso. In questi casi, il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'interessato con ogni mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito della comunicazione ed il socio potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. Qualora richiesto dall'interessato, il Presidente deve provvedere a mettere l'argomento all'ordine del giorno della prima Assemblea convocata. Trascorso tale termine il provvedimento diventa esecutivo.

I soci che, comunque, cessano dall'appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6 - I soci hanno il diritto di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, di partecipare alle assemblee con diritto di voto in proprio o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'Associazione.

Tutti i soci hanno poi il diritto di essere informati sulle attività ed iniziative dell'Associazione, a mezzo newsletter, bollettino periodico e/o sito internet. Hanno altresì diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo; la consultazione avviene presso la sede sociale entro trenta giorni dalla richiesta, fermo restando il principio generale di protezione dei dati personali a norma di legge.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, nonché le deliberazioni degli Organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare e alle scadenze fissate dall'Assemblea.

I soci sospesi per morosità ai sensi dell'art. 5 non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione; non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali. La sospensione cessa con la regolarizzazione del pagamento.

L'Associazione si avvale prevalentemente, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, delle attività che gli associati prestano in forma volontaria, libera e gratuita; pertanto i soci sono tenuti a svolgere le attività deliberate dagli Organi sociali e ad essi consensualmente assegnate.

L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e provvede ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, con esclusione di rimborsi forfetari.

Qualora necessario al perseguimento dei fini sociali, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo a propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017 e comunque in numero non superiore al cinquanta per cento dei volontari o al cinque per cento degli associati.

ORGANI

Art. 7 - Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato ai sensi degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.

Tutte le cariche associative sono gratuite, ad eccezione dell'Organo di controllo, ed elettive nel

rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ASSEMBLEA

Art. 8 - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea deve esser convocata dal Consiglio Direttivo tramite il Presidente almeno una volta l'anno, in tempo utile per consentire il deposito del bilancio nei termini di legge, per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di un terzo dei componenti del consiglio o di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve tenersi entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea devono esser effettuate mediante avviso scritto spedito con lettera postale, e-mail o a mano, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione ovvero con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- deliberare sul bilancio o rendiconto consuntivo;
- esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare, nei casi previsti dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione del socio interessato, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- deliberare sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- adottare eventuali regolamenti o atti di indirizzo su proposta del Consiglio Direttivo;
- ratificare la costituzione di sedi secondarie, regionali e territoriali;
- stabilire l'ammontare della quota associativa annuale e il termine del relativo pagamento.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modifiche allo Statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare su quanto concerne l'acquisizione o la cessione di diritti reali immobiliari e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci purché non membri del Consiglio Direttivo. Ogni socio può ricevere non più di tre deleghe.

Art. 9 - L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, deve esser convocata in luogo idoneo alla più ampia partecipazione dei soci, purché in Italia.

- deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci;
- proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione o che abbiano particolari competenze.

PRESIDENTE

Art. 14 - Il Presidente, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione, anche in sede giudiziaria, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; cura i rapporti con l'esterno; presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione; in particolare può aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di compensi a dipendenti e collaboratori.

Per le operazioni bancarie di ordinaria amministrazione il presidente potrà delegare, previa autorizzazione del Consiglio, altro consigliere oltre al tesoriere.

In caso di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Al Presidente vanno indirizzate le richieste di apertura delle sedi regionali e territoriali.

VICE PRESIDENTE e PRESIDENTE ONORARIO

Art. 15 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento dello stesso, in tutte le funzioni attribuitegli. Il semplice intervento del Vicepresidente in nome e per conto del Presidente costituisce prova di impedimento dello stesso.

Il Presidente Onorario è designato dal Consiglio Direttivo per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della associazione. La nomina viene ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza onoraria e di eventuali contatti con altri Enti.

Il presidente onorario può partecipare di diritto a tutte le sedute del consiglio esprimendo il proprio voto consultivo.

L'incarico di Presidente Onorario è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate occorse negli incarichi di rappresentanza onoraria.

SEGRETARIO

Art. 16 - Il Segretario affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario provvede all'invio delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri verbali e di tutta la documentazione relativa all'Associazione.

TESORIERE

Art. 17 - Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, provvede alla tenuta della contabilità e, laddove lo richieda il Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali e degli altri incassi e può provvedere all'esecuzione di pagamenti.
Per le operazioni bancarie e finanziarie che impegnino l'associazione oltre l'esercizio annuale il Consiglio Direttivo può richiedere la sua firma abbinata a quella del Presidente.

L'ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 18 - Nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 sarà nominato dall'Assemblea l'organo di controllo, anche monocratico, per svolgere le seguenti attività:

1. vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
2. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
3. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
4. procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
5. esercitare il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 sarà nominato dall'Assemblea l'organo di revisione legale dei conti, anche monocratico.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 19 - L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:

- quote e contributi dei soci;
- eredità, donazioni e lasciti;
- proventi da attività di interesse generale svolte dietro pagamento di corrispettivi specifici;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche complementari o strumentali, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da raccolte fondi o iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- entrate derivanti dall'esercizio di attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e con le norme di legge vigenti per le associazioni di promozione sociale.

La quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea non è trasmissibile, né frazionabile né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto; a tali fini è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 20 - L'esercizio finanziario inizia il **01 gennaio** e termina il **31 dicembre** di ciascun anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, elaborato nelle forme previste dalle disposizioni di legge per le associazioni di promozione sociale e secondo il volume di attività, messo a disposizione dei soci, unitamente, ove prevista in ragione delle dimensioni dell'ente, alla relazione di missione, quindici giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria annuale unitamente alla convocazione dei soci per l'approvazione. Il bilancio consuntivo deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione, o qualora ne ricorrano i motivi, approvato entro 180 giorni.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione così come i proventi delle attività non potranno essere distribuiti in nessun caso fra i soci, neppure in modo indiretto, ma dovranno essere investiti in favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto.

SCIoglimento

Art. 21 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, in seduta straordinaria, in conformità a quanto stabilito dall'art. 10.

L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

In caso di scioglimento tutte le risorse economiche che residuano dopo esaurite le operazioni di liquidazione, non potranno esser divise tra i soci ma saranno devolute ad altro Ente del Terzo Settore e comunque a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del RUNTS, e secondo le disposizioni di legge, vigenti all'atto dello scioglimento.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, in quanto applicabili, e a quelle in materia di Enti del Terzo Settore ed in particolare del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, recante la disciplina delle associazioni di promozione sociale.

Il presente Statuto è stato approvato all'unanimità dall'assemblea dei soci.